

Art. 8) Collegio arbitrale

1. Salvo quanto diversamente disposto dagli statuti regionale e nazionale, qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci, aderenti ed associati, oppure tra i soci, aderenti ed associati stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex aequo et bono" e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Marsala, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

TITOLO III: Degli Organi dell'Associazione

Art.9) Organi Sociali

1. Sono Organismi dirigenti della Rete Provinciale:
 - a) l'Assemblea Provinciale;
 - b) il Coordinamento Provinciale;
 - c) l'Ufficio di Presidenza Provinciale;
 - d) il Presidente Provinciale;
2. Sono Organismi istituiti quando ne ricorra l'obbligo di legge:
 - e) Organo di controllo (quando obbligo di legge – ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 117/17);
 - f) Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge – ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 117/17).
3. Quando occorra viene costituito un Collegio Arbitrale per come disciplinato al precedente art. 8.
4. La struttura del Mo.V.I. è democratica e le sue cariche sociali sono elettive e gratuite.
5. Salvo che la legge non stabilisca diversamente o non ne faccia espresso divieto, le riunioni di tutti gli organismi ed organi associativi possono svolgersi in teleconferenza.
6. Salvo che la legge non stabilisca diversamente o non ne faccia espresso divieto, all'interno degli organismi ed organi associativi è ammesso il voto elettronico, telematico e per corrispondenza. Tali modalità di voto sono disciplinate da apposite disposizioni regolamentari o in mancanza dalla decisione dell'organismo o organo interessato.
7. Salvo quanto diversamente disposto dalle vigenti disposizioni di legge, tutte le cariche associative sono a carattere libero, volontario e gratuito. Pertanto, salvo quanto diversamente disposto dalle vigenti disposizioni di legge ai titolari delle cariche monocratiche ed ai componenti degli organi ed organismi collegiali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico istituzionale secondo le forme, modi e termini imposti dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., le apposite deliberazione del Coordinamento Provinciale e/o dalle apposite norme regolamentari. In assenza di deliberazione e/o regolamento si applicano i principi generali del CTS e dell'ordinamento giuridico generale.

Art. 10) L'Assemblea Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è composta da: a) i componenti del Coordinamento Provinciale; b) tutti gli aderenti e soci. I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante o da un suo delegato. Partecipano all'assemblea gli associati con diritto di parola e voto consultivo. Gli associati soggetti giuridici sono rappresentati dal legale rappresentante o da un suo delegato.
2. L'Assemblea Provinciale:
 - a. approva la relazione sull'attività svolta corredata dal relativo bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - b. approvare il programma di attività corredata dal relativo bilancio preventivo entro il 30

dell'Associazione;

d) svolgere l'attività di volontariato concordata e ricevere l'adeguato supporto formativo ed informativo in relazione all'opera da prestare in qualità di volontario del Mo.V.I.;

e) concorrere all'elaborazione dei programmi associativi.

4. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Coordinamento Provinciale o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di aderente.

Art.7) Esclusione, Decadenza e Sanzioni Disciplinari

1. Salvo diritto di recesso l'esclusione e la decadenza da socio, aderenti ed associati può avvenire:

a) quando i soci, aderenti e associati rifiutino di svolgere, senza giustificati motivi, l'attività loro richiesta, o la prestino in modo inadeguato;

b) quando i soci, aderenti e associati ricevono compensi, anche se spontaneamente offerti, per lo svolgimento della loro attività;

c) per qualsiasi motivo di indegnità che offenda la civile convivenza, lo spirito di solidarietà o che arrechi danni morali e materiali all'organizzazione;

d) per il persistente mancato rinnovo della quota sociale Mo.V.I..

2. L'esclusione di un socio, aderente e associato è deliberata dal Coordinamento Provinciale. In tal caso il socio, aderente o associato potrà proporre ricorso scritto entro il termine di 30 giorni sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Provinciale alla sua prima convocazione ordinaria successiva, salvo quanto diversamente disposto dagli statuti regionale e nazionale.

3. Si decade automaticamente dalla qualità di aderente per causa di morte o scioglimento/inattività del socio o associato o per la morosità sopra espressa.

4. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. Pertanto, i soci, aderenti ed associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5. Le sanzioni che il Coordinamento Provinciale può irrogare ai soci, aderenti ed associati sono:

a) il richiamo scritto per lievi mancanze e violazioni statutarie;

b) la sospensione temporanea per la reiterazione delle mancanze di cui alla precedente lettera a) o quando queste vengano commesse in maniera grave;

c) l'espulsione o la radiazione qualora i comportamenti o le attività del socio, aderente o associato siano in pieno contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto o il suo comportamento arrechi in qualche modo danno materiale o morale all'Associazione ossia quando il socio, aderente o associato violi in maniera gravissima i doveri e le norme statutarie.

6. Il socio, aderente o associato, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto o dagli statuti regionale e nazionale, potrà proporre ricorso entro il termine di trenta giorni sul quale si pronuncia in via definitiva la prima Assemblea Provinciale ordinaria successiva.

aprile dell'anno di riferimento;

c. approva gli argomenti su cui il Coordinamento Provinciale la chiami a pronunciarsi e sulle materie fissate dalle norme regolamentari;

d. delibera, salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto e dagli statuti regionale e nazionale, in via definitiva sui ricorsi proposti dai soci, aderenti ed associati e sui provvedimenti di ammissione, esclusione e decadenza di soci, aderenti ed associati;

e. delibera sulle proposte dei soci, aderenti ed associati.

3. L'Assemblea Provinciale riunita a Congresso ha il compito di:

f. discutere ed approvare la relazione morale e finanziaria del Coordinamento Provinciale uscente e le risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;

g. discutere ed approvare le proposte di modifica del presente statuto;

h. eleggere il Presidente Provinciale, il Vice Presidente Provinciale vicario, il Segretario Provinciale e gli altri eventuali Consiglieri Territoriali che insieme costituiscono il Coordinamento Provinciale; In conformità al CTS li può revocare in qualunque momento;

i. adottare le determinazioni in ordine allo scioglimento, cessazione, estinzione, fusione o scissione dell'organizzazione, nonché alla devoluzione dei beni, provvedendo, ove del caso, alla nomina di un collegio di liquidatori;

j. adotta tutti gli adempimenti e/o deliberazioni demandategli per legge, statuto o regolamento.

4. L'Assemblea Provinciale è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio, nonché in via straordinaria quando: a) il Presidente Provinciale o il Coordinamento Provinciale lo ritengano necessario; b) su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti; c) su richiesta scritta e motivata di almeno 1/10 degli aventi diritto.

5. L'Assemblea Provinciale è convocata con avviso scritto affisso presso la sede sociale ed inviato a tutti i componenti ed a tutte le strutture di riferimento, con mezzi che ne consentano la tracciabilità, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione. Esso deve contenere: il luogo di svolgimento; l'ora ed il giorno della prima e della seconda convocazione che deve tenersi - anche nello stesso giorno - a non meno di un ora dalla prima; l'ordine del giorno.

6. L'Assemblea Provinciale si riunisce a Congresso Provinciale di norma ogni tre anni nelle forme, termini e modi previsti dal presente statuto per le assemblee ordinarie e straordinarie; al fine di garantire la massima partecipazione e democraticità, l'assemblea congressuale è preparata attraverso le Assemblee di base. Il Coordinamento Provinciale delibera le ulteriori norme congressuali e ne licenzia i materiali preparatori.

7. L'Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale e/o dal Vice Presidente Provinciale vicario, assistiti dal Segretario Provinciale per le funzioni di rito; diversamente provvede l'Assemblea stessa scegliendo tra i presenti.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti ed è approvata a maggioranza di questi.

9. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

10. Per deliberare lo scioglimento, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.

11. Ove siano presenti tutti i componenti dell'Assemblea Territoriale la riunione è valida anche in difetto di avviso di convocazione.

Art.11) Il Coordinamento Provinciale

1. Il Coordinamento Provinciale è eletto con sistema democratico dall'Assemblea Provinciale ed è composto nel seguente modo: a) dal Presidente Provinciale; b) dal Vice Presidente Provinciale vicario; c) dal Segretario Provinciale; d) dagli altri eventuali

componenti eletti dall'Assemblea Provinciale. L'Assemblea Provinciale preliminarmente all'elezione stabilisce il numero dei componenti del Coordinamento Provinciale da eleggere.

2. Il Coordinamento Provinciale dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti il Coordinamento Provinciale medesimo su proposta dell'Ufficio di Presidenza Provinciale – o in mancanza di tale organismo dal Presidente Provinciale - ed entro il limite complessivo di un terzo dei suoi componenti, può provvedere alla cooptazione di altri componenti scegliendo tra i soggetti statutariamente previsti. La proposta di cooptazione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti effettivamente in carica.

4. Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più membri, lo stesso Coordinamento Provinciale provvede a proporre all'Assemblea Provinciale l'integrazione tramite elezioni suppletive. Le proposte vengono discusse, sottoposte ed approvate dall'Assemblea Provinciale che in tal caso provvede alle elezioni suppletive con le modalità previste per l'elezione del Coordinamento Provinciale.

5. I consiglieri surrogati per come previsto ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Coordinamento Provinciale.

6. Il Coordinamento Provinciale è convocato almeno un volta l'anno dal Presidente che lo presiede. Esso si riunisce anche su richiesta scritta e motivata – presentata al presidente provinciale - di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La convocazione è effettuata con invito scritto inviato a tutti i componenti con qualsiasi sistema che ne consenta la tracciabilità almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Ove siano presenti tutti i componenti del Coordinamento Provinciale la riunione è valida anche in difetto di avviso di convocazione.

8. Il Coordinamento Provinciale può anche decidere apposita calendarizzazione delle riunioni il cui ordine del giorno, di norma, è predisposto ed inviato con le modalità previste al comma precedente.

9. Il Coordinatore Provinciale:

- a) applica i deliberati dell'Assemblea e dirige l'Associazione a tutti gli effetti;
- b) amministra il patrimonio ed i fondi dell'Associazione;
- c) esamina la relazione programmatica e quella sull'attività svolta corredate dai relativi bilanci preventivo e consuntivo;
- d) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- e) delibera sulle proposte dell'Ufficio di Presidenza o sulla realizzazione di convegni, conferenze ed altre attività, progetti, iniziative e manifestazioni associative;
- f) delibera sull'ammissione dei nuovi soci, aderenti ed associati;
- g) delibera sulla reiezione delle domande di ammissione dei nuovi soci, aderenti ed associati;
- h) delibera le sanzioni disciplinari da comminare ai soci, aderenti ed associati e sulla loro eventuale esclusione;
- i) elegge il Presidente dell'Associazione in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi. Il Presidente così eletto resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Coordinamento Provinciale;
- j) può eleggere uno o più Vice Presidenti aggiunti e gli altri eventuali componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- k) eleggere e nominare le altre figure facoltative che reputa necessarie al migliore funzionamento dell'Associazione;
- l) nomina e costituisce gli organismi e strutture facoltative che reputa necessari per il corretto e migliore funzionamento dell'Associazione definendone gli altri necessari elementi d'organizzazione;



- m) autorizza la costituzione delle sedi distrettuali e ne definisce gli ambiti territoriali di competenza;
 - n) autorizza la costituzione dei gruppi locali e la loro adesione al Mo.V.I. in qualità di struttura federata periferica;
 - o) convoca l'Assemblea Provinciale a Congresso, in via ordinaria e straordinaria, ne approva le ulteriori norme di svolgimento e ne licenzia i materiali preparatori;
 - p) approva i regolamenti dell'Associazione ove questi non siano espressamente attribuiti per legge, statuto o regolamento alla competenza specifica dell'Assemblea;
 - q) approva il piano annuale di tesseramento ed adesione;
 - r) può delegare funzioni, mansioni e competenze proprie dell'Associazione Provinciale alle strutture periferiche sottordinate, in accordo con queste ultime;
 - s) delibera su ogni altra materia non espressamente riservata alla competenza degli altri organi sociali.
10. Il Coordinamento Provinciale provvede a deliberare le norme sulle questioni di incompatibilità e sulle altre ragioni di decadenza da cariche ed incarichi associativi, ivi comprese le norme di decadenza e funzionamento degli organi sociali ove queste non siano attribuite per legge, statuto o regolamento alla competenza specifica dell'Assemblea.
11. Le riunioni del Coordinamento Provinciale sono validamente costituite alla presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Art.12) L'Ufficio di Presidenza Provinciale

1. L'Ufficio di Presidenza Provinciale è composto: a) dal Presidente Provinciale; b) dai Vice Presidente Provinciale vicario; c) dagli eventuali Vice Presidenti aggiunti; d) dal Segretario Provinciale; e) dagli eventuali ed ulteriori membri eletti dal Coordinamento Provinciale scegliendo nel proprio seno.
2. L'Ufficio di Presidenza Provinciale è organo esecutivo e di governo dell'Associazione, collabora con il Presidente nello svolgimento dell'attività istituzionale e pone in essere le scelte e gli indirizzi deliberati dal Coordinamento e dall'Assemblea.
3. L'Ufficio di Presidenza Provinciale inoltre:
 - a) predispone la relazione programmatica e quella sull'attività svolta corredate dai relativi bilanci che sottopone preventivamente al Coordinamento Provinciale;
 - b) propone al Coordinamento Provinciale altre attività ed iniziative dell'Associazione;
 - c) vigila sul corretto funzionamento delle strutture di cui al successivo titolo IV adottando tutti i provvedimenti che si rendano necessari per la risoluzione di controversie ed il regolare funzionamento delle stesse;
 - d) adotta decisioni e deliberazioni d'urgenza soggette alla ratifica del Coordinamento Provinciale nella prima riunione successiva;
 - e) ha poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione congiuntamente al Presidente.
4. L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata. Ove l'Ufficio di Presidenza è costituito soltanto da tre membri la richiesta deve pervenire dagli altri due componenti.
5. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono validamente costituite alla presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
6. L'Ufficio di Presidenza resta in carica fino alla scadenza del mandato naturale del Coordinamento Provinciale.
7. Il Coordinamento Provinciale può deliberare la non costituzione dell'Ufficio di Presidenza Provinciale; in tal caso le sue competenze sono automaticamente attribuite al Coordinamento Provinciale medesimo. Inoltre, non si dà luogo alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza Provinciale quando il Coordinamento Provinciale sia composta da un

numero inferiore a 7 componenti e parimenti i suoi poteri e funzioni sono automaticamente attribuiti al Coordinamento Provinciale medesimo.

8. Per la convocazione delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza Provinciale non sono previsti riti e formalità di convocazione.

Art.13) Il Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale è il rappresentante legale dell'Associazione ed in quanto tale:
 - a) la rappresenta in giudizio e verso i terzi e ne detiene la firma sociale;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea Provinciale, il Coordinamento Provinciale e l'Ufficio di Presidenza Provinciale;
 - c) adotta tutti i provvedimenti necessari al regolare svolgimento dell'attività associativa che non siano espressamente riservati ad altri organismi associativi;
 - d) ha poteri di ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - e) adotta deliberazioni d'urgenza soggette alla ratifica del Coordinamento Provinciale nella sua prima riunione successiva utile.
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente vicario o da altro componente dell'Ufficio di Presidenza appositamente designato dall'Ufficio di Presidenza medesimo.
3. Il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altro componente del Coordinamento Provinciale.
4. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Provinciale riunita a Congresso, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO IV: Il Sistema Istituzione e di controllo

Art.14) Il Sistema Associativo

1. Il Mo.V.I. Trapani promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un sistema sinergico e virtuoso di collaborazioni.

Art.15) La Rete Provinciale

1. La Rete Provinciale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti.
2. Rappresenta il MoVI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.
3. In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e, aderenti e associate/i individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Coordinamento Provinciale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.
4. In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Coordinamento Provinciale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Coordinamento Provinciale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Coordinamento Provinciale e al livello organizzativo sovraordinato. Previa le comunicazioni di cui sopra, ove occorra, provvede alla nomina di commissari straordinari o ad acta con il compito di svolgere le funzioni minime indispensabili per ricostituire la regolare agibilità e funzionamento associativo.
5. Le attività promosse dalla Rete Provinciale, di norma, si svolgono nel territorio di sua

competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con la Rete Regionale e con le Reti Territoriali/Provinciali di competenti – se presenti - per quei territori. La Rete Provinciale ha altresì il compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

6. Tutti i soggetti collettivi ed individuali assumono il dettato del presente articolo quale dovere fondamentale e lo accettano esplicitamente all'atto della richiesta di ammissione presentata al Coordinamento Provinciale.

Art.16) L'Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17) L'Organo di Revisione Legale dei Conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

TITOLO V: Del Patrimonio, risorse economiche e bilanci

Art.18) Patrimonio Sociale e Risorse Economiche

1. Il patrimonio del Mo.V.I. Trapani è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti a qualsiasi titolo e da ogni altro cespite ammesso dalla vigente legislazione in materia di organismi di volontariato.

2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative ed altri contributi dei soci, degli aderenti e degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

3. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Eventuali avanzi degli esercizi precedenti saranno impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e comunque non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, se non a favore di altre organizzazioni di volontariato Mo.V.I. e destinati ad altri fini previsti dalle leggi vigenti.

4. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Coordinamento Provinciale che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo

legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

5. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.19) Bilanci

1. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. La relazione sull'attività svolta corredata dal relativo bilancio consuntivo ed il programma di attività corredata dal relativo bilancio preventivo, sono redatti – come espresso al precedente comma 1 in conformità alle disposizioni vigenti sugli ETS e delle direttive stabilite dalle apposite norme regolamentari. Dal consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

3. Il Coordinamento Provinciale sottopone il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e le relative relazioni all'Assemblea Provinciale che li approva entro il 30 aprile di ogni anno.

4. I bilanci dell'Associazione sono annuali e comprendono l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

5. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, quando la norma ne faccia obbligo di redazione e approvazione.

TITOLO VI: ATTIVITA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Art.20) Personale dipendente

1. Il Mo.V.I. TP ODV opera avvalendosi, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci e dei titolari delle cariche elettive.

2. Tuttavia è consentita l'assunzione di personale o l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari a prestazioni indispensabili per il regolare funzionamento amministrativo, ovvero a qualificare e specializzare l'attività istituzionale.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione, di cui il volontario è aderente, socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività di volontariato.

Art.21) Svolgimento dell'attività

1. Il Mo.V.I. TP ODV svolge la propria attività di volontariato mediante strutture proprie, o concesse dai propri soci o, nelle forme e nei modi di legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

2. L'associazione ha l'obbligo di tenere i libri sociali previsti dal CTS dei quali possono prendere visione soci e aderenti.

Art.22) Assicurazione

1. Il Mo.V.I. TP ODV deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

TITOLO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.23) Statuto e regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 per come integrato dal D.Lgs. 105/2018, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
4. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci, gli aderenti ed associati all'associazione, sia individuali che collettivi; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
5. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.
6. Lo Statuto provinciale è impegnativo per tutte le strutture Mo.V.I., anche se le stesse dispongono di un proprio statuto.
7. Lo Statuto regionale è impegnativo per tutte le strutture Mo.V.I., anche se le stesse dispongono di un proprio statuto.
8. Lo Statuto nazionale è impegnativo per tutte le strutture Mo.V.I., anche se le stesse dispongono di un proprio statuto.
9. Gli ETS e gli altri enti senza scopo di lucro federati, con la loro adesione al Movimento di Volontariato Italiano, dichiarano di condividere ed accettare i principi ispiratori dello Statuto Mo.V.I. nelle sue diverse articolazioni. Tale condivisione ed accettazione è condizione indispensabile affinché le associazioni richiedenti vengano federate al Mo.V.I. in qualità di struttura locale del Movimento medesimo.
10. Tutte le strutture Mo.V.I., a qualsiasi livello organizzativo, sono dotate di proprio Atto Costitutivo e Statuto ed hanno autonomia amministrativa, patrimoniale e fiscale. Pertanto ogni struttura risponde esclusivamente e personalmente delle obbligazioni direttamente assunte.

Art.24) Scioglimento, cessazione o estinzione dell'Organizzazione

1. Premesso che il Mo.V.I. Federazione Provinciale di Trapani ODV è costituita a tempo indeterminato, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione medesima, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.
2. In tal caso l'Assemblea fissa le modalità di devoluzione del patrimonio residuo e nomina un apposito collegio di liquidatori scegliendo possibilmente nel suo seno.

Art.25) Disposizione Finale

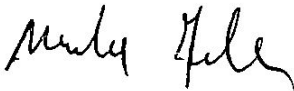
1. Le norme e le disposizioni innovative contenute nel presente Statuto si intendono automaticamente applicate, esecutive ed operanti dal momento in cui lo Statuto medesimo viene approvato. Pertanto tutte le disposizioni contenute nel precedente Statuto si intendono abrogate dalla data di approvazione del presente testo statutario.

Art.26) Norma di Rinvio

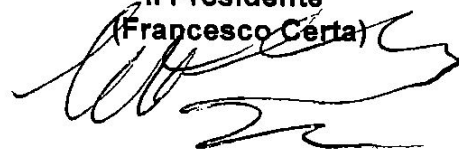
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme del Codice Civile e legislative in materia di organizzazioni di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(Marilinda Ingrande)



Il Presidente
(Francesco Certa)



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trapani
Ufficio Territoriale di Castelvetrano

Atto Registrato il 07.11.2022
Al n° 928 Serie 3
Versate Euro € 56.472

~~Il sottoscritto Delegato del Direttore Provinciale di Trapani~~

~~L'ADDETTO AL SERVIZIO~~
~~(Vincenzo Aglietta)~~

